

DECRETO RENZI: NOVITA' DELLA LEGGE DI CONVERSIONE

In questa Circolare

- 1. Premessa**
- 2. Riduzione del cuneo fiscale (Bonus 80 euro)**
- 3. Riduzione aliquote Irap**
- 4. Disposizioni in materia di TASI**
- 5. Tassazione rendite finanziarie e capital gain**
- 6. Abrogazione ritenuta su bonifici esteri**
- 7. Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa**
- 8. Compensazioni e versamenti con F24 – nuove regole dal 01/10/2014**
- 9. IMU e terreni agricoli “montani”**
- 10. Rateazione**
- 11. Produzione di energia elettrica da fonti agro-forestali**
- 12. Limiti alla produzione/cessione di energia**
- 13. Fattura elettronica alla P.A.**
- 14. Crediti “commerciali” verso la P.A. e piattaforma elettronica**
- 15. Compensazione crediti “commerciali” con somme da istituti deflattivi**
- 16. Compensazione crediti “commerciali” con somme iscritte a ruolo**
- 17. Semplificazione fiscale della cessione dei crediti**
- 18. Concessioni demaniali marittime – canoni**
- 19. Passaporto**

1. PREMESSA

Con la pubblicazione in GU n.143 del 23/06/2014 è convertito in Legge n. 89/2014 il c.d. "Decreto Renzi" (DL 66/2014), contenente alcune importanti disposizioni di carattere fiscale.

2. RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (BONUS 80 EURO)

In sede di conversione del DL 66/2014, **viene confermato** il riconoscimento di un credito a favore dei lavoratori dipendenti, noto come "bonus 80 euro".

Sul punto, si rammenta che l'art. 1 del provvedimento interviene sull'art. 13 del TUIR, al fine di disporre, limitatamente all'anno 2014, il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati pari ad un importo fisso di 640 euro se il reddito complessivo non è superiore a €. 24.000; in caso di superamento del limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a € 26.000.

REDDITO COMPLESSIVO	CREDITO SPETTANTE
> € 8.000 ma < € 24.000	€ 640,00
> € 24.000 ma < € 26.000	$\frac{640 \times 26.000 - \text{reddito complessivo}}{2.000}$
> € 26.000	0

Nota: detto credito d'imposta, è riconosciuto in via "automatica", da parte dei sostituti d'imposta.

Tuttavia, a seguito delle **modifiche** apportate in sede di conversione:

- è affidato alla legge di stabilità 2015 il compito di prevedere misure fiscali per le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico.

Modifiche all'art. 1 co. 1: "saranno prioritariamente previsti **interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico**".

- le somme versate dal sostituto di imposta a titolo di bonus sono recuperate dallo stesso mediante compensazione in F24.

Nota: gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario.

3. RIDUZIONE ALIQUOTE IRAP

In sede di conversione, **viene confermato** il taglio del 10% dell'IRAP, la cui aliquota principale diminuirà, già da quest'anno, dal 3,9 al 3,5%; pertanto, le nuove aliquote sono così rimodulate:

SOGGETTI	ALIQUOTE	
	DAL 2014	FINO AL 2013
Imprese in generale	3,50%	3,90%
Banche e altri soggetti finanziari	4,20%	4,65%

Imprese di assicurazione	5,30%	5,90%
Soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi.	1,70%	1,90%
Imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)	3,80%	4,20%

Viene, inoltre, confermata la facoltà, per le Regioni a statuto ordinario, sia di ridurre le suddette aliquote fino all'azzeramento che di aumentarle fino ad un massimo dello 0,92%.

ACCONTO 2014

La riduzione opera già in sede di versamento del 1° acconto IRAP 2014, qualora il contribuente adotti il metodo previsionale; in tal caso si applicano le seguenti aliquote d'imposta:

SOGGETTI	ALIQUOTE
Imprese in generale	3,75%
Banche e altri soggetti finanziari	4,50%
Imprese di assicurazione	5,70%
Soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi.	1,80%
Imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)	4%

Metodo storico: in tal caso non si ha alcun vantaggio, in quanto l'acconto è determinato assumendo, come base di riferimento, il rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2014, riportante l'imposta dovuta nel 2013 e calcolata sulle aliquote 2013.

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASI

Il testo approvato in sede di conversione contiene anche le disposizioni relative al versamento della TASI per l'anno 2014, il cui contenuto è stato anticipato dal DL 88/2014, al fine di rendere operative le proroghe previste per il versamento della prima rata dell'imposta.

In particolare, con l'introduzione del comma 2-quater viene stabilito che:

- dal 2015, i Comuni dovranno rendere disponibili i **modelli di pagamento precompilati**.
- per il solo 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato come segue:

1° RATA	16/06/2014	nel caso in cui il Comune abbia deliberato le aliquote entro il 23/05/ 2014 ed entro il 31/05 la delibera sia stata pubblicata sul Portale del federalismo fiscale
1° RATA PROROGATA	16/10/2014	nel caso in cui i Comuni <u>non</u> abbiano deliberato le aliquote entro il 23/05/2014. In questo caso, le delibere con aliquote/ detrazioni dovranno essere inviate dai Comuni entro il 10/09/2014 e pubblicate sul sito delle Finanze entro il 18/09. In caso di mancato invio della delibera entro il 10/09/2014, il versamento della Tasi è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, con l'aliquota di base dell'1 per mille. In caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine, la Tasi dovuta dall'occupante è pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo.
2° Rata	16/12/2014	con la rata di dicembre 2014 sarà effettuato in tutti i Comuni il conguaglio Tasi sulla base delle aliquote deliberate dai Comuni e pubblicate.

5. TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN

Viene **confermato** che a decorrere dal 01/07/2014 **passa dal 20% al 26%** l'aliquota della ritenuta/imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici.

La "nuova" imposizione riguarderà:

- interessi, premi e altri proventi di cui all'art. 44 del TUIR;
- redditi diversi di cui all'art. 67, co. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.

Pertanto, saranno assoggettati all'aliquota del 26% (in luogo dell'attuale 20%):

- **la ritenuta** operata **sugli interessi attivi bancari**.
- i **dividendi** derivanti da partecipazioni **non qualificate**.
- i **capital gain** derivanti da partecipazioni **non qualificate**.

Nel confermare **le novità**, il legislatore:

- ➔ **introduce**, in via transitoria, un **credito di imposta** a favore delle Casse di previdenza private per compensare la maggiore aliquota del 26%;
- ➔ **innalza all'11,5%**, per il 2014, l'**aliquota** dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria dei **fondi pensione**.

ESCLUSIONI

Mantengono il previgente regime impositivo:

- gli utili e plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate;
- gli interessi ed i canoni corrisposti a società residenti in UE (art. 26, DPR 600/73);
- gli utili corrisposti a società/enti soggetti a imposte sui redditi delle società in Stati UE o del SEE "white list", per i quali è confermata la ritenuta nella misura dell'1,375%;
- i proventi dei titoli di risparmio per l'economia meridionale;
- il risultato netto delle forme di previdenza complementare.

Ritenuta sui dividendi - Rimborso a non residenti: i **sogetti non residenti**, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e dalle società ed enti di cui all'art. 27, comma 3-ter, del DPR 600/73, **hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli 11/26 della ritenuta** (e non più di 1/4), **dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero** in via definitiva sugli stessi utili (mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero).

Redditi diversi - computo imposta sostitutiva: i **redditi diversi** derivanti da:

- obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del DPR 601/73
- obbligazioni emesse da Stati non "black list"

vanno computati nella misura del 48,08% (in luogo del dal 62,5%) dell'ammontare realizzato.

DECORRENZA

Va differenziata in relazione alla tipologia di reddito; pertanto, la "nuova" misura è applicabile:

TIPOLOGIA DI REDDITO	ALIQUOTA DEL 26%
ai dividendi e proventi assimilati	percepiti dal 01/07/2014
agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari	maturati dal 01/07/2014
agli interessi, premi e altro provento (in caso di obbligazioni e titoli similari - art. 2, D.Lgs.239/96)	maturati dal 01/07/2014
▪ ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine	dal giorno successivo alla scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato prima del

<ul style="list-style-type: none"> ▪ agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari (D.Lgs.239/96) 	01/07/2014 e avente durata < 12 mesi
ai redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti fino al 30/06/2014	maturati dal 01/07/2014
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ai proventi da gestione di masse patrimoniali ▪ alle plusvalenze (art. 67, co 1, lett. c-ter), TUIR) riferite a partecipazioni ad OICR 	realizzati dal 01/07/2014 Sui proventi realizzati dal 01/07 riferibili ad importi maturati fino al 30/06/2014 è applicabile la previgente misura
in caso di gestione individuale di portafoglio	ai risultati maturati dal 01/07/2014

PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

Dal 1° luglio 2014, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:

- ➔ **in luogo del costo o valore di acquisto**, o del valore determinato ai sensi dell'art. 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs.461/97;
- ➔ **può essere assunto il valore** dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30/06/2014.

MINUSVALENZE

Le minusvalenze, le perdite ed i differenziali negativi (art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), del Tuir) sono portati in **deduzione** dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati successivamente al 30/06/2014 per una quota pari:

- ➔ **al 48,08%** del loro ammontare: se realizzati fino al 31/12/2011;
- ➔ **al 76,92%** del loro ammontare: se realizzati dall'01/01/2012 al 30/06/2014.

6. ABROGAZIONE RITENUTA SU BONIFICI ESTERI

E' **confermata l'abrogazione** definitiva del comma 2 dell'art. 4 D.Lgs.167/90 che disponeva:

- ➔ l'assoggettamento a ritenuta/imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in gestione, custodia o amministrazione;
- ➔ l'obbligo per gli intermediari finanziari di applicare una ritenuta d'acconto del 20% sui redditi derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria (bonifici esteri); tale obbligo era previsto a decorrere dal 1° luglio 2014 in quanto, sospeso fino al 30/06/2014 per effetto del provv. delle Entrate 19/02/2014.

7. IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

In sede di conversione vengono **ripristinata le disposizioni della legge di stabilità 2014** in materia di versamento delle imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d'impresa e per l'affrancamento del saldo attivo.

Pertanto, sarà **possibile effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva**

- ➔ **in 3 rate di pari importo**, senza pagamento di interessi
 - ➔ entro i seguenti termini: **16 giugno (o 17/07 + 0,4%)**, 16 settembre e 16 dicembre.
- Resta ferma la possibilità di compensare il dovuto con crediti tributari/contributivi disponibili.

8. COMPENSAZIONI E VERSAMENTI CON F24 – NUOVE REGOLE DAL 01/10/2014

Viene confermato, che dal **prossimo 1° ottobre 2014** il pagamento di:

- tributi
- contributi previdenziali e premi assicurativi

potrà essere effettuato mediante F24 cartaceo, presso banche/poste/sportelli Equitalia

- ➔ solo dai soggetti non titolari di partita IVA;
- ➔ **N.B. a patto che il versamento riguardi un modello F24 con saldo < €.1.000.**

In tutti gli altri casi, vanno utilizzati i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o quelli online delle banche e delle poste. Questi ultimi, però, non sono utilizzabili se, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo del modello è di importo pari a "zero"; in tal caso, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate.

Pertanto, i versamenti di imposte/contributi vanno effettuati mediante:

a)	i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale in F24 sia di importo pari a "zero"
b)	i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, qualora siano state effettuate compensazioni ed il mod.F24 presenti un saldo finale di importo positivo
c)	i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il mod.F24 presenti un saldo finale > €.1000.

Nota: le "nuove" disposizioni sono, quindi, applicabili anche ai contribuenti privati; infatti, come anticipato, la presentazione del modello F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a € 1.000.

Per gli intermediari convenzionati (professionista, società di servizi, CAF imprese, ecc.) che utilizzano i servizi telematici per pagare i modelli F24 di un soggetto terzo, mediante addebito su propri c/c, **viene eliminata la necessità dell'autorizzazione** del contribuente alla banca o alla posta dove il professionista detiene il conto corrente.

9. IMU E TERRENI AGRICOLI "MONTANI"

Viene confermato che un apposito decreto interministeriale, **ai fini dell'esenzione IMU**, dovrà rivedere le **zone montane** o di **collina** ove sono ubicati i terreni agricoli (art. 7, co. 1, lett. h), del D.Lgs.504/92); detta esenzione sarà riconosciuta in relazione all'altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP (persone fisiche o società) iscritti nella previdenza agricola o da altri soggetti.

In sede di conversione, è riconosciuta **l'esenzione dal pagamento dell'IMU** ai terreni esclusivamente di natura agricola, cioè quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile che, in base al nuovo decreto interministeriale, non ricadranno nelle zone montane o di collina.

Nota: entrambi i decreti interministeriali saranno adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 66/2014. Poiché l'esenzione opera già per l'annualità in corso, il nuovo perimetro dell'esenzione IMU sarà dunque disegnato dopo il pagamento della prima rata.

10. RATEAZIONE

In sede di conversione è stato inserito l'art. 11-bis che permette di "salvare" i contribuenti che, in base alla disciplina previgente al DL 69/2013, erano decaduti dalle dilazioni dei ruoli.

Nota: nella versione ante DL 69/2013, l'art. 19 del DPR 602/73 sanciva la decadenza dalla dilazione in caso di mancato pagamento di **2 rate consecutive** successive alla prima. Il DL 69/2013 ha stabilito, invece, che la decadenza si verifica solo con il mancato versamento di **8 rate, anche non consecutive**; sul punto però la RM 32/2014 aveva affermato che per i piani di dilazione decaduti alla data di entrata in vigore del DL (22/06/2013), **non** poteva operare la nuova causa di decadenza.

I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione possono dunque richiedere la concessione di un **nuovo piano di rateazione**, fino a un massimo di 72 rate mensili, **a condizione che:**

- la **decadenza** sia intervenuta entro e non oltre il **22/06/2013**;
- la **richiesta** del nuovo piano sia presentata entro e non oltre il **31/07/2014**.

Sul punto, la norma stabilisce che per il "nuovo" piano di rateazione:

- **non è possibile chiedere una proroga**
- è prevista la **decadenza** in caso di mancato pagamento di **2 rate anche non consecutive**.

Nota: nell'ambito della stessa disposizione viene abrogato l'art. 10 comma 13-ter del DL 201/2011.

In pratica, si tratta di una vera e propria riammissione alla dilazione a favore di tutti i contribuenti decaduti, i quali, entro il prossimo 31/07, possono chiedere un nuovo piano. Al riguardo, sembra che Equitalia non possa rifiutare l'accesso alla dilazione, che può essere concessa sino a un massimo di 72 rate (sul numero di rate concedibili, presumibilmente, verranno emanate direttive).

11. PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI AGRO-FORESTALI

Ulteriori novità in sede di conversione hanno interessato la **produzione/cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche**.

La versione originaria dell'art. 22 del DL 66/2014 aveva disposto, modificando l'art. 1, co. 423 della Finanziaria 2006, che il reddito derivante dalla produzione/cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate da imprenditori agricoli (es: utilizzo di ortaggi o altre biomasse per la produzione di biogas), che costituiscono attività agricole connesse, viene determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione Iva un coefficiente di redditività del 25%.

DECORRENZA

Tale previsione, che avrebbe dovuto operare a decorrere dal 2014, scatterà invece, per effetto delle modifiche, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 (e, quindi, dal 2015); in essa i contribuenti dovranno tener conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte dovute per lo stesso anno.

12. LIMITI ALLA PRODUZIONE/CESSIONE DI ENERGIA

In sede di conversione, è stato inoltre aggiunto il co. 1-bis che, per il solo 2014, ha stabilito dei limiti alla produzione/cessione di energia da fonti rinnovabili ai fini della determinazione del reddito agrario, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa.

In particolare, viene stabilito che costituiscono attività connesse a quelle agricole (art. 2135, c.c.) e si considerano produttive di reddito agrario, la produzione/cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili:

- agroforestali fino a 2.400.000 kWh anno;
- fotovoltaiche fino a 260.000 kWh anno.

Rientrano nelle attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario anche la produzione/cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.

Per la produzione di energia, oltre tali limiti, il reddito di:

- persone fisiche, società semplici
- società di persone, Srl e cooperative che rivestono la qualità di "società agricole"

è determinato ai fini Irpef/Ires applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione Iva il coefficiente di redditività del 25%.

Rimane ferma la possibilità di esercitare l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal DPR 442/97.

DECORRENZA: quest'ultime novità si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013 (e, quindi, dal 2014) e di esse i contribuenti devono tener conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte e dell'IRAP dovute per lo stesso periodo di imposta.

13. FATTURA ELETTRONICA ALLA P.A.

ANTICIPATA LA DECORRENZA DELL'OBBLIGO

In sede di conversione, **viene confermato al 31/03/2015** (rispetto al termine del 06/06/2015 previsto dal DM 55/2013) l'avvio "a regime" della fattura elettronica obbligatoria nei confronti di tutte le altre PA; entro lo stesso termine decorre anche l'obbligo per le Amministrazioni locali.

Nota: il suddetto obbligo, è partito, lo scorso 06/06/2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza e di assistenza sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPAEL, ecc.)

NUOVI DATI IN FATTURA

Le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA, devono indicare, tra gli altri:

- il **codice identificativo di gara** (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione (L. 136/2010);
- il **codice unico di Progetto** (CUP) per le fatture relative a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto da L. 3/2003.

In mancanza di detti codici la PA non può effettuare il pagamento della fattura.

In sede di conversione è stato inserito il co. 2-bis allo stesso art. 25, secondo cui **i suddetti codici sono inseriti, a cura della stazione appaltante, nei contratti di appalto**, nell'ambito della clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 8 L.136/2010). Tale clausola, deve riportare "il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma".

P.A. – REGISTRO UNICO DELLE FATTURE

A decorrere dal 1° luglio 2014, è previsto l'obbligo di tenuta del **registro unico delle fatture** da parte delle PA (art. 1, co. 2 del DLgs.165/2001).

Nel registro vanno annotate, entro 10 giorni dal ricevimento, le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti, nonché per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.

14. CREDITI "COMMERCIALI" VERSO LA P.A. E PIATTAFORMA ELETTRONICA

Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, **i titolari di crediti** per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali **nei confronti delle PA possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica, i dati riferiti alle fatture** o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).

15. COMPENSAZIONE CREDITI "COMMERCIALI" CON SOMME DI ISTITUTI DEFLATTIVI

Viene confermata, per le imprese ed i lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti di Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN, la possibilità di **compensare:**

- le somme dovute a seguito di contenzioso (quali accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.)
- **con crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti dello Stato/ Regioni/Enti ancorché **maturati dopo il 31/12/2012**.

16. COMPENSAZIONE CREDITI “COMMERCIALI” CON SOMME ISCRITTE A RUOLO

Il termine per la **notifica delle cartelle esattoriali** al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN per somministrazioni, forniture e appalti, **viene ora fissato al 30/09/2013** (in luogo del precedente 31/12/2012). In pratica, ora è possibile compensare i crediti con le somme iscritte in ruoli notificati entro il 30/9/2013.

17. SEMPLIFICAZIONE FISCALE DELLA CESSIONE DEI CREDITI

Gli **atti di cessione dei crediti** certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle P.A. (art. 1, comma 2, D.Lgs.165/2001), per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31/12/2013, **nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti** richieste dall'amministrazione debitrice e garanzie connesse, **sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo**; detta disposizione non si applica all'Iva.

18. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – CANONI

I canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti (art. 3, c. 1, lett. b), DL 400/93), a partire dal 2014, dovranno essere versati entro il 15 settembre di ciascun anno.

19. PASSAPORTO

Passa a €73,50 (oltre al costo del libretto) l'importo del contributo amministrativo richiesto per il rilascio del passaporto ordinario (art. 18, L. 1185/67).

Nota: è abrogato l'art. 1 della Tariffa annessa al DPR 641/72 (tasse sulle concessioni governative).

Studio Dott. Begni & Associati